

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 642}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLA, CAIATI, GAVA, MEUCCI, ZOPPI, CARUSO IGNAZIO

Presentata il 21 ottobre 1976

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la estensione al personale di tutte le forze armate - in servizio ed in pensione - del diritto al riscatto degli alloggi ex INCIS-militari ad essi assegnati in locazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo le numerose proposte di legge presentate alla Camera dal 1958 al 1972 sullo stesso argomento - nove per la precisione -, viene oggi sottoposta alla vostra benevola attenzione anche la presente, con la certezza che almeno questa sarà presa in considerazione, dato che dopo alcune temporanee sospensioni, ampiamente motivate e giustificate, ordinate dal Ministero della difesa, sono state recentemente riprese le procedure di escomio degli alloggi ex INCIS - militari di tutti gli ufficiali e sottufficiali pensionati e loro vedove, delle varie forze armate, ai quali erano stati assegnati con regolare contratto.

La nuova proposta di legge è basata sulle seguenti considerazioni.

1. — *Motivi costituzionali:* l'articolo 3 della Costituzione italiana afferma che tutti i cittadini « hanno pari dignità sociale, sono

uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, lingua, opinione politica e condizione personale e sociale ».

Pertanto, la esplicita discriminazione operata dalla lettera a) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, costituisce una palese antinomia giuridica e legislativa, oltre che una sperequazione morale e politica.

Nella fattispecie, gli alloggi ex INCIS - militari, assegnati agli ufficiali e sottufficiali con regolari contratti di diritto pubblico, e la corresponsione di un canone mensile, non sono, né possono considerarsi, « alloggi di servizio » per mezzo di una semplice analogia: perciò essi sono suscettibili, com'è giusto, di essere ceduti a riscatto, a norma delle disposizioni in vigore.

Questo, a prescindere dal fatto che la Costituzione - all'articolo 47 - sancisce il diritto dei cittadini al beneficio sociale di una casa per la famiglia.

Per tali motivi, si propone l'abrogazione della lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

2. — *Motivi giuridici*: contro l'estensione del riscatto degli alloggi ai militari delle forze armate, si è voluto sostenere che i militari stessi — a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, possono concorrere per la generalità degli alloggi INCIS « misti », costruiti per civili e militari; infatti, ciò avvenne ma solo fino a quando — con la legge 7 maggio 1948, n. 1152 — furono edificati gli alloggi riservati ai soli militari, ma da quel momento, nessun militare assegnatario di alloggio INCIS — militare ha potuto mai ottenere un alloggio di tipo « misto », per la semplice ragione che il concorrente, essendo già provvisto di alloggio per militari, rimaneva escluso, automaticamente, dai concorsi per alloggi di tipo « misto ».

Il Ministero della difesa — ufficio segretario generale — per motivare la seconda sospensione degli sfratti in corso a quell'epoca, nella circolare n. 15288/AV. del 21 maggio 1970, testualmente affermava: « Al fine di conseguire identità di trattamento tra personale civile e personale militare, con particolare riguardo agli ufficiali e sottufficiali assegnatari di alloggi INCIS — militari che cessano dal servizio attivo, ho disposto il riesame della situazione degli alloggi costruiti dall'INCIS per le tre forze armate ai sensi dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, con l'intendimento di addvenire alla loro cessione in proprietà, a modifica dell'articolo 2 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Infatti, è proprio la lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che ha escluso dal riscatto gli alloggi di cui all'articolo 343, secondo comma del testo unico citato, cioè, quelli assegnati ai soli militari in servizio permanente effettivo; la successiva lettera *b*) escludeva poi quelli considerati come veri e propri « alloggi di servizio », mentre la lettera *c*) riguardava tassativamente gli alloggi demaniali.

Si rileva: se la legge ha voluto classificare gli alloggi da escludere dal riscatto con tre diverse precisazioni letterali: *a*), *b*), *c*), questo significa che una netta distinzione essa voleva porre in evidenza; distinzione che doveva presentare un chiaro valore categorico, allo scopo di evitare equivoche interpretazioni; diversamente, non c'era alcuna necessità di farla: *quod lex voluit, dixit*.

Erano, forse, solamente gli alloggi costruiti per i militari quelli che presentavano « obiettive esigenze d'interesse » per la pubblica amministrazione?

A questo interrogativo corrisponde l'articolo 2 della proposta che modifica l'articolo 386 del citato testo unico 1938, n. 1165.

3. — *Motivi finanziari*: non molto tempo addietro, calcoli eseguiti da competenti hanno dimostrato che con la cessione a riscatto degli alloggi INCIS ai militari si potrebbero alienare circa 3.600 alloggi, equivalenti ad oltre 18.600 vani utili e considerando un costo medio attuale di due milioni a vano, si verrebbe a realizzare un cospicuo « autofinanziamento » di oltre 36 miliardi di lire, con cui lo Stato — senza la preoccupazione di dovere reperire fondi sul proprio bilancio — avrebbe la possibilità di edificare altre migliaia di alloggi da concedere a riscatto agli altri numerosi militari che ogni anno passano dal servizio attivo alla pensione.

E questo, senza tener conto dei miliardi stanziati, per la durata di cinque anni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 173, per la costruzione od acquisto di alloggi economici, riservati esclusivamente al personale militare.

A proposito, è da notare che gli alloggi attualmente in uso per gli assegnatari, sono già divenuti, dopo tanti anni, più che onerosi per le crescenti spese di manutenzione, personale addetto, gestione amministrativa, eccetera ed i cui bilanci di esercizio sono, da tempo, altamente passivi e sempre meno ripianabili.

In ogni caso, non va trascurato il fatto che la « quota di riserva » del 30 per cento prevista per gli alloggi stessi dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, era considerata più che sufficiente per sopperire alle eventuali necessità originate dai trasferimenti di autorità ad altra sede di servizio, e l'esperienza lo ha dimostrato.

Da quanto precede, si deduce che il Ministero della difesa può costruire alloggi

nuovi, più razionali ed efficienti anche col solo autofinanziamento derivante dai riscatti, e questa sarebbe forse la prima volta che lo Stato concede ai propri dipendenti un vero ed autentico beneficio sociale, di suprema importanza, senza oneri di bilancio.

In questo periodo di grave crisi economica, il beneficio del riscatto ai pensionati verrebbe a sommarsi agli altri numerosi benefici lavorativi nel settore edilizio, con l'impiego di mano d'opera disoccupata e negli altri settori in genere collegati con le imprese di edilizia residenziale pubblica.

4. — *Motivi etico-sociali*: quando, nel 1962 il Ministero della difesa richiese all'INCIS di dare inizio alle procedure di escomio per i militari cessati dal servizio permanente effettivo, la stampa di tutti i partiti politici reagì — unanime — a favore della estensione del diritto di riscatto ai militari, in modo da indurre l'onorevole Andreotti a sospendere subito tale increscioso provvedimento; questa prima sospensione fu poi confermata, nel 1970 con la circolare del 21 maggio 1970, n. 15288/AV già citata, e successivamente ripristinata con dispaccio n. 191800/AD del 19 maggio 1976 del Ministero della difesa — Gabinetto, diramato a tutti i comandi militari territoriali interessati.

Ma con l'ultima circolare della Direzione generale lavori demanio, n. 417317/G.34 del 14 luglio 1976, sono state abrogate tutte le disposizioni sospensive di sfratto emanate dal Ministero della difesa in precedenza, e sono state riprese le procedure intese a recuperare gli alloggi attualmente occupati dai pensionati o dalle loro vedove.

5. — Ma la drastica riduzione delle competenze mensili dopo la fine del servizio attivo e l'attuale vertiginosa inflazione monetaria, rendono sempre più iniquo e discriminatorio lo sfratto del personale militare in pensione.

È semplicemente assurdo pensare che un pensionato possa trovare oggi un appartamento adeguato ai suoi assegni mensili, in un libero mercato dove gli affitti raggiungono cifre astronomiche; ciò senza contare

che l'accresciuta domanda di case da parte degli sfrattati, farebbe immediatamente aumentare i prezzi attuali, il malessere economico e la tensione morale dei pensionati stessi e loro famiglie.

In base a queste considerazioni, è abbastanza facile supporre con quale disposizione d'animo anche i militari in servizio attivo possano valutare oggi la sicura prospettiva di essere a loro volta escomiati da un alloggio per cui pagano un regolare canone di affitto, e che sarebbe certamente ancora considerato — erroneamente — come alloggio di « servizio » all'epoca — vicina o lontana — del loro congedamento!

Onorevoli colleghi, la estensione del diritto al riscatto degli alloggi ex INCIS attualmente assegnati al personale militare delle varie forze armate d'Italia — sia in servizio che in pensione — tanto più si rivela come un doveroso e saggio provvedimento di giustizia sociale, quanto più si rifletta che la benemerita categoria dei militari pensionati — cronicamente angustiata da tutti i comuni problemi personali e familiari, oggi veramente drammatici — non può essere sorretta dall'azione tutelare di un sindacato professionale — a differenza dei dipendenti civili — che sia in grado di difendere i loro fondamentali interessi economici e sociali, allorché se ne presenti la necessità.

I cittadini militari — in attività di servizio o in congedo — si possono considerare, senza demagogia, fra i dipendenti esemplari dello Stato i quali — con silenziosa disciplina e con dignitosa fiducia hanno sempre servito la collettività nazionale con alto senso del dovere e spirito di sacrificio.

Si gradirebbe, pertanto, che l'esame e la discussione della proposta si svolgessero con la più serena obiettività, nella luce dei principi che hanno ispirato i criteri più aggiornati delle recenti riforme nel settore militare, come del resto è già avvenuto, e tuttora si verifica, nelle altre nazioni aderenti alla Comunità economica europea.

Si chiede, infine, che alla presente proposta di legge sia applicata la speciale procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il dispositivo di esclusione contenuto nella lettera *a*) dell'articolo 2 delle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, è abrogato.

ART. 2.

L'articolo 386 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (primo capoverso) è modificato come segue:

« Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto: l'uso irregolare dell'alloggio e la destituzione dall'impiego ».

ART. 3.

I militari di tutte le forze armate italiane — in servizio ed in pensione — assegnatari di alloggi ex INCIS, hanno diritto al riscatto di tali alloggi secondo le norme del predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con la legge 27 aprile 1962, n. 231, purché l'alloggio sia stato costruito da venti anni almeno.

ART. 4.

Gli assegnatari di alloggi ex INCIS-militari, che per effetto della costituzione della quota di riserva stabilita nell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, non possono esercitare la facoltà di riscatto, mantengono il godimento dell'alloggio stesso nella forma di « locazione semplice », come previsto dall'articolo 7, sesto comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, e conservano, nel contempo, il diritto di priorità nelle successive assegnazioni a riscatto, in base all'articolo 3, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sostituito dall'articolo 2, secondo comma, della stessa legge 27 aprile 1962, n. 231.

ART. 5.

Tutte le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi ex INCIS-militari, ceduti a riscatto, saranno integralmente assegnate al Ministero dei lavori pubblici e dovranno essere destinate esclusivamente alla costruzione di nuovi alloggi di tipo economico e popolare da parte dell'ente proprietario degli alloggi alienati.

Questi nuovi alloggi saranno assegnati al personale militare di cui al precedente articolo 4 secondo quanto stabilito dai comandi territoriali competenti, sulla base delle direttive emanate dal Ministero della difesa.

A tale scopo, il Ministro della difesa è autorizzato a cedere gratuitamente aree di terreno od immobili non più utilizzabili in seguito alla ristrutturazione logistica delle forze armate.